

N. 00625/2014 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 384 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Annamaria Celi, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Leonardi, con domicilio eletto presso Avv. Daria Carino in Ancona, viale della Vittoria 6;

contro

Comune di San Benedetto del Tronto, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Di Concetto, con domicilio eletto presso Avv. Andrea Principi in Ancona, via Marsala 12;

nei confronti di

Eliana Angelini;

per l'annullamento

del bando, degli atti, di tutte le operazioni dell'intera procedura concorsuale e della graduatoria finale della selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria da cui attingere per eventuali assunzioni a tempo determinato in qualità di Agente di Polizia Municipale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Benedetto del Tronto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2014 la dott.ssa Francesca Aprile e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso, principale e per motivi aggiunti, in epigrafe, sono stati impugnati gli atti della procedura selettiva per assunzioni a tempo determinato in qualità di agente municipale cat. C.

Per resistere al ricorso, si è costituito in giudizio il Comune di San Benedetto del Tronto, che, con memorie e documenti, ne ha domandato il rigetto, vinte le spese.

Alla pubblica udienza del 5 giugno 2014, sentiti i difensori, come specificato nel verbale, il ricorso è stato trattenuto, per essere deciso.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Sono fondate le dedotte doglianze con le quali si lamenta omessa pubblicazione del bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

E' principio di diritto che i bandi di concorso per l'assunzione alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma II, del d.lgs. n° 165/2001, devono essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Tale modalità di pubblicazione non è suscettibile di essere surrogata dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'ente locale, considerata la generale portata del principio di pubblicità mediante pubblicazione in G.U.R.I., e l'affidamento ragionevolmente riposto dai candidati ad una procedura selettiva per l'assunzione al pubblico impiego.

Per tali ragioni, il ricorso principale dev'essere accolto.

La fondatezza del ricorso principale impone l'accoglimento delle doglianze sollevate, per illegittimità derivata, nei confronti degli atti impugnati con ricorso per motivi aggiunti.

Il ricorso principale e per motivi aggiunti dev'essere, quindi, accolto.

Le spese processuali possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, principale e per motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Morri, Presidente FF

Tommaso Capitano, Consigliere

Francesca Aprile, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 19/06/2014.